

1164 / 15

N. **13653/12** Registro generale
N. **17** (ruolo interno)
N. 2007 Sentenza



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr. <i>Saverio Felice Mannino</i>	Presidente
2. dr. <i>Alfredo Maria Lombardi</i>	Consigliere
3. dr. <i>Mario Gentile</i>	Consigliere
4. dr.ssa <i>Guicla Mulliri</i>	Consigliere rel.
5. dr. <i>Alessandro Maria Andronio</i>	Consigliere

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del **25 ottobre 2012**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

nato a Nocera Inferiore il
indagato art. 3 L. 75/58

avverso la *ordinanza del Tribunale per il Riesame di Sondrio* del 17.2.12

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guicla Mùlliri;

Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per il chiarimento dell'agevolazione;

Sentito il difensore dell'indagato avv. _____ che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Il Tribunale per il Riesame, con l'ordinanza oggetto di ricorso, ha confermato la validità del sequestro probatorio

disposto dal P.M. sui conti correnti dell'indagato nonché su vari telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche di tipo informatico.

Tali provvedimenti sono stati disposti sul presupposto della violazione dell'art. 3 L. 75/58 ravvisabile, in capo al ricorrente per il fatto di avere egli agevolato la prostituzione della propria moglie attivando numerosissime utenze telefoniche sulle quali confluivano, sotto forma di ricariche telefoniche, i proventi di tale meretricio che si sostanzia nella realizzazione di immagini *hard* che venivano inviate ai clienti individuati, anche grazie ad attività di ricerca di clienti effettuata dal ricorrente, che aveva spinto i clienti a *chattare* con la moglie ed a richiedere le predette immagini.

2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il Vitale ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo, come motivo unico la insussistenza dell'ipotesi criminosa formulata.

Ed infatti, a detta del ricorrente, non si può, nella specie, ravvisare alcuna "agevolazione" perché tale condotta ricorre solo nel caso di reclutamento di persone mirato a far esercitare la prostituzione *ex novo*.

Al contrario, nella specie la signora moglie del Vitale, si limitava a soddisfare la libido di terzi, sia pure dietro corrispettivo, inviando foto e video a contenuto erotico e pornografico.

Il Tribunale per il Riesame, invece, ha surrettiziamente parlato di "favoreggiamento" condotta che è diversa e non è mai stata contestata.

In ogni caso, si rammenta che il ... e la ... sono in regime di comunione dei beni e che sono cointestatari dei conti su cui confluivano i ricavi di un'attività che - peraltro - la donna svolgeva in assoluta libertà (non essendo emersa prova di alcuna coartazione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato.

Come si apprende dallo stesso provvedimento impugnato - e risulta incontestato dal ricorrente - ciò che di asseritamente criminoso è stato accertato dalla p.g. consisteva nel fatto che ciascuno dei coniugi, dopo avere attivato un "nickname" su c.d. chat lines della ... inviava messaggi con i quali si faceva intendere la esistenza di una donna interessata a contattare uomini per scambi di foto e filmati a contenuto erotico. Una volta entrati in contatto con gli interessati, i ricorrenti chiedevano esplicitamente delle ricariche telefoniche in cambio delle immagini *hard* che talvolta si sostanziano anche in vide chiamate.

Ciò che qualifica una condotta come prostituzione (come del resto dalla stessa matrice latina del termine) è il fatto di mettere il proprio corpo alla mercé altrui disponendone, dietro corrispettivo, secondo la volontà dello stesso.

Sebbene, quindi, da un punto di vista morale, l'attività posta in essere dalla ... possa apparire così definibile (intesa, cioè, come il compimento di un qualsiasi atto sessuale, dietro pagamento di un corrispettivo e che risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione - interpretazione ormai consolidata di questa Corte, Sez. III, 22.4.04 n. 534, Marinone; 22.4.2004, Verzetti; 3.6.2004 n. 737, Bongi), di certo, come spesso detto anche per altri settori dell'esistente, l'ordinamento giuridico penale non sempre si sovrappone a valutazioni di ordine etico. Tanto è vero che la prostituzione diviene di interesse del legislatore nella misura in cui si registri un approfittamento altrui (a vari titoli) nell'attività di meretricio che un soggetto può però, compiere liberamente (sempre che, in sé ciò non avvenga con modalità lesive di altre disposizioni di legge).

Diversamente opinando - se si eccettua il caso di soggetti minorenni dove la normativa è ovviamente e giustamente restrittiva e protettiva - si finirebbe per sanzionare penalmente anche la libera espressione della sessualità da parte di adulti che si realizza anche attraverso la produzione di

fotogrammi o filmati erotici, nell'incontro in circoli provati per "scambi di coppie" o, più semplicemente, nell'apprezzamento di spettacoli in locali aperti al pubblico adulto ove si assiste alla c.d. *lap-dance* o a spettacoli di spogliarello (taluni perfino famosi nel mondo).

Il punto nodale della vicenda in esame è rappresentato dalla enucleazione, in capo al marito della _____ degli estremi di un comportamento riconducibile ad una delle condotte descritte dall'art. 3 della L. 75/58.

Non essendo ancora stato formulato un capo di imputazione - vista la fase pre-processuale nella quale ci si trova - il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto di individuare una sorta di "agevolazione" della prostituzione della moglie, da parte del _____ el fatto di avere curato l'attivazione di utenze su cui confluivano gli accrediti sotto forma di ricariche telefoniche o avere contribuito alla ricerca di clienti spingendoli a "*chattare*" con la moglie ovvero anche monetizzato i crediti sulle utenze ricevendo gli assegni circolari a suo nome e depositando i corrispettivi sul libretto postale.

Questa S.C. ha già avuto occasione di occuparsi di una vicenda analoga ma, proprio la caratteristica differenziale tra quel caso ed il presente convince della necessità di pervenire, nel presente ricorso alla conclusione che non ricorra il *fumus* dell'ipotesi criminosa formulata.

Ed infatti, era stato affermato che (Sez. III, 21.3.06, Terrazzi, Rv. 233929) le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web-chat, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali, assume il valore di prostituzione e rende configurabile il reato di sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o che abbiano reso possibile i collegamenti via internet, atteso che l'attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su sé stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libido, senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti.

Nella specie, però, non solo non è emersa alcuna forma di coazione o semplicemente induzione da parte dell'indagato nei confronti della moglie, bensì, esattamente il contrario, vale a dire, una comune "intraprendenza" nell'avviare i contatti sulle *chat-lines*.

L'attività è risultata di comune accordo come riferisce la stessa ordinanza del Tribunale per il Riesame ove si dice che, dagli atti del P.M., risulta che «ciascuno dei coniugi, dopo aver attivato un "nickname" (videohot, videolina) sulla chat & comunità on line "Tim café" della _____, inviava messaggi con cui faceva intendere di essere una donna interessata a contattare uomini per scambiare foto e filmati a contenuto erotico-pornografico e per organizzare incontri; una volta ricontattati da persone presenti sulla chat-line, i due, all'inizio si limitavano a conversare, per poi esplicitamente richiedere ricariche telefoniche in cambio dell'invio di immagini e film hard».

Se ciò è indiscusso da parte dello stesso Tribunale e se, allo stato, è vero - per non essere stato smentito in alcun modo - che i proventi di tale attività confluivano su conti comuni (cointestati, cioè, ai due coniugi) non si può che prendere atto, senza ulteriori commenti (che qui non competono) della lucrosa - ma non illecita (per lo meno, nei termini qui ipotizzati) - attività posta in essere dal Vitale, d'intesa e con la collaborazione, della moglie.

Per l'effetto, il provvedimento di sequestro deve essere annullato senza rinvio perché adottato in assenza dei presupposti di legge e quanto appreso (denaro e materiale informatico) deve essere dissequestrato e restituito all'avente diritto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata

Ordina il dissequestro e la restituzione degli oggetti sequestrati all'avente diritto

Così deciso il 25 ottobre 2012

Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Giulia Mulliri*)

Il Presidente
(*dr. Saverio Felice Mannino*)

